



## COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **154** del **21-06-2018**

**OGGETTO:**

GIUDIZIO EREDI CORLETO AUGUSTA C/COMUNE DI SALA CONSILINA. SENTENZA CORTE D'APPELLO DI SALERNO N.516/2018. RICORSO PER CASSAZIONE.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Giugno con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO:**

-che con atto di citazione notificato in data 22/10/1997 la sig.ra Augusta Corleto, proprietaria di un immobile sito in Sala Consilina danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, per la cui ristrutturazione aveva delegato il Comune di Sala Consilina affinché procedesse alla progettazione e alla gestione dei lavori necessari, citava in giudizio il Comune di Sala Consilina dinanzi all'allora Tribunale di Sala Consilina per chiedere di ottenere la quantificazione del danno (a suo dire) rinveniente dal mancato godimento dell'immobile per tutte le motivazioni nell'atto di citazione stesso precisate;

- che la causa dinanzi al Tribunale si concludeva con la sentenza n.15/09 con cui il giudice di primo grado rigettava la domanda della Corleto e la domanda riconvenzionale della Ditta Iovino, aggiudicataria della gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, comprendendo le spese tra le parti;

-che avverso la suddetta sentenza i signori Nicola e Bernardo Massari, in qualità di eredi della sig.ra Augusta Corleto, nel frattempo deceduta, proponevano appello, al fine di ottenerne l'annullamento e la riforma;

-che la Corte d'Appello di Salerno con sentenza n.516/2018 pubbl.il 19/4/2018, ha accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata ha accolto la domanda proposta in primo grado da Corleto Augusta e, pertanto, ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento a titolo risarcitorio della somma liquidata in favore degli eredi della stessa sig.ra Augusta Corleto, avv.Nicola Massari e dr.Bernardo Massari, in euro 111.610,00 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 9/3/2011, nonché al pagamento delle spese di giudizio del primo e secondo grado di giudizio e delle spese di C.T.U.;

**CONSIDERATO** opportuno per il Comune impugnare innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in secondo grado n.516/2018;

**RITENUTO**, pertanto, di costituire l'Ente nel giudizio instaurato conferendo incarico a legale di fiducia dell'Amministrazione

**VISTO** il titolo III, capo 2, del libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art.2230, sulla prestazione d'opera intellettuale;

**VISTO** il comma 9, dell'art.1, del Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 e ritenuto che, non trattandosi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico de quo non è sottoposto alle limitazioni nella normativa in questione previste;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale "...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167), fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

**VISTA** la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari generali ed Istituzionali N.3 (R.G.n. 8) del 9/01/2018 con la quale è stata da ultimo approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

**CONSIDERATO** che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *“il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....”*;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1)Di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 516/2018 in data 12/4/2018 nella causa civile promossa in secondo grado da Nicola Massari e Bernardo Massari, in qualità di eredi della sig.ra Corleto Augusta, per le motivazioni di cui in narrative;

2)Di conferire,per l'effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, incarico all'avv. \_\_\_\_\_, con studio legale in \_\_\_\_\_ al fine di provvedere a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio dell'Ente,con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

3)Di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. e II.li per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizione per l'affidamento dell'incarico de quo;

4)Di fissare in euro euro 5.000,00 oltre IVA,CPA, e spese nella misura del 15% nonche' spese documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;

5)Di dare atto che la spesa derivante dall'onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2018;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;  
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Alfredo Messina con studio legale in Salerno, iscritto nella short list degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali di questo Comune, da ultimo approvata con determina dirigenziale n.3 (R.G.n. 8) del 9/01/2018;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 18-06-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI  
GENERALI**

f.to dr.Lucio Pisano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 21-06-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 25-06-2018

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 21-06-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr.Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 25-06-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---